



COMUNE DI PISA

DIREZIONE-10 Urbanistica - Edilizia Privata - Espropri - Grandi interventi di edilizia residenziale pubblica

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 37 DEL 27/06/2022

**OGGETTO: PROGRAMMA SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO. REALIZZAZIONE DI
UN SOTTOVIA CARRABILE AL KM 77+826 PER LA SOPPRESSIONE DEL
PASSAGGIO A LIVELLO IN LOCALITÀ PUTIGNANO POSTO AL KM.78+083.
PROROGA TERMINE SCADENZA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 22.05.2006 è stata sottoscritta la Convenzione n. 67/2006 di Rubrica Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a. tra il Comune di Pisa e la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la realizzazione di un sottopasso in sostituzione del passaggio a livello in località Putignano;
- con comunicazione del 02.12.2015 è stato dato avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, in conformità del D.P.R. 327/2001, relativo alla realizzazione della suddetta opera, ai vari soggetti interessati;
- con delibera C.C. n. 45 del 15.12.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il verbale del 25/01/2016 relativo alle controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica denominata "Progetto di sottovia carrabile per la soppressione del passaggio a livello - località Putignano" presentato dalla Rete Ferroviaria Italiana in data 21.10.2014, prot. 70696, con adozione della variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 19 comma 2° del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 dello stesso D.P.R. 327/2001;
- con delibera C.C. n. 26 del 08.06.2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante al Regolamento Urbanistico relativa al suindicato progetto definitivo, nonché disposto di procedere con successiva delibera di Giunta Comunale all'approvazione di un ulteriore atto di convenzione tra il Comune e RFI al fine di regolamentare i reciproci rapporti;
- detta variante è divenuta efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. n.31 del 02.08.2017 e la dichiarazione di pubblica utilità decorre, come specificato dal 7°comma dell'art.19 della Legge Regionale n.65/2014, dopo trenta giorni dalla pubblicazione, ovvero dal 01/09/2017;
- il termine di validità quinquennale della dichiarazione di pubblica utilità avrebbe scadenza, salvo proroga, il 01/09/22;

- in ottemperanza alla suddetta Delibera di approvazione della Variante Urbanistica è stata adeguata la cartografia del Regolamento Urbanistico con la previsione del nuovo tracciato stradale relativo al sottovia carrabile;
- con Delibera della G.C. n. 30 del 20.02.2020, parzialmente rettificata con Delibera G.C. n.32 del 27.02.2020, è stata approvata in linea tecnica la bozza della 1^a Appendice alla sopradetta convenzione n. 67/2006 stipulata in data 22.05.2006 tra il Comune di Pisa e Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Investimenti - per la realizzazione, oltre al sottovia carrabile di via Targioni Tozzetti relativo alla soppressione del passaggio a livello in località Putignano, anche del sottopasso ciclo- pedonale di via Putignano, come previsto nell'accordo originario;
- con Determinazione D-10/708 del 22/07/20 sono stati assunti gli impegni di spesa per la somma di € 4.788.000 (IVA inclusa) a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relativi alla realizzazione dei suddetti interventi, per consentire la sottoscrizione della 1^a Appendice alla Convenzione n. 67/2006;
- l'intervento di realizzazione del sottopasso di Putignano è previsto nel programma triennale 2020-2022 e l'Elenco annuale dei lavori e relativa variazione è stata approvata con propria Deliberazione C.C. n.19 del 09/07/2020;
- **VISTA** la 1^a Appendice alla Convenzione Rubrica Atti RFI n°18 del 23/09/20 nella quale viene, tra l'altro, disposto all'art.4, a parziale modifica ed integrazione di quanto stabilito al corrispondente art.4 dell'originaria convenzione n.67 del 2006, che il Comune si impegni ad acquisire a propria cura e spese e responsabilità le aree di proprietà privata necessarie (temporaneamente o permanentemente) all'esecuzione degli interventi previsti per la realizzazione del sottovia Targioni Tozzetti e a metterle a disposizione prima dell'inizio dei lavori;
- **CONSIDERATO** che al fine di consentire l'inizio dei lavori nel rispetto della suddetta 1^a Appendice alla Convenzione n.67/2006 e per poter concludere le procedure espropriative entro il quinquennio di validità della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, che avrà scadenza come sopra specificato il 01/09/22, è occorso procedere all'anticipata occupazione degli immobili **compresi tra la via delle Bocchette, via Ximenes e via Targioni Tozzetti**, interessati da esproprio e da occupazione temporanea non preordinata all'esproprio per l'esecuzione dei lavori;
- **CONSTATATO** che, stante la succitata necessità ed urgenza, sono state ritenute applicabili le procedure di cui all'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001 che prevedono l'emanazione del decreto che dispone l'occupazione anticipata degli immobili necessari in base alla determinazione urgente delle indennità;
- **VISTO** il provvedimento dirigenziale D-10 n.1035 del 14/07/21 con il quale è stata disposta in favore del Comune di Pisa l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, nonché l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio per l'esecuzione dei lavori, degli immobili **compresi tra la via delle Bocchette, via Ximenes e via Targioni Tozzetti**, descritti e specificati nella tabella allegata a tale provvedimento per farne sua parte integrante e sostanziale, ricadenti nel Comune di Pisa, occorrenti per la realizzazione delle opere pubbliche denominate: "SOTTOVIA CARRABILE AL KM.77+826 PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO IN LOCALITA' PUTIGNANO POSTO AL KM. 78+083";
- **CONSIDERATO** che le occupazioni d'urgenza di tutte le aree private interessate dalle opere sono state regolarmente effettuate dall'Ufficio Espropri comunale durante il mese di agosto dello scorso anno 2021 per essere messe a disposizione delle Ferrovie per l'esecuzione dei lavori;

- **VISTO** il provvedimento dirigenziale D-10 n.1621 del 17/12/21 con il quale è stato specificato il termine di validità quinquennale della dichiarazione di pubblica utilità per la definizione della procedura espropriativa in oggetto, avente decorrenza dal 01/09/2017 e scadenza, salvo proroga, il 01/09/22;
- **VALUTATI** i contenuti della nota Pec del Sindaco prot. n.22627 del 01/03/2022 inviata alla Rete ferroviaria Italiana e gli esiti della Conferenza dei Servizi del 04/05/22 nella quale è stato, tra l'altro, valutato il parere tecnico/contributo della D-10 prot.n.49776 del 03/05/22;
- **CONSIDERATO** che è emersa la necessità di dover prorogare l'inizio dei lavori, per ragioni tecniche dovute alla rielaborazione del progetto definitivo e conseguentemente risulta necessario prorogare anche la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, in quanto non risulta ormai possibile definire la procedura espropriativa delle aree necessarie entro l'imminente scadenza del 01/09/22;
- **VISTO** l'art. 13 comma 5° del T.U. Espropri che dispone che l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità di un'opera pubblica può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non sia superiore ai due anni;
- **RITENUTO** quindi necessario per le suddette motivazioni prorogare il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità di ulteriori due anni a decorrere dal 1/09/2022;
- **VISTO** il D. Lgs n.267/00 e s. m. e i;
- **VISTO** il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del *"Testo delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* approvato con D. Lgs 18.08.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della Direzione 10, Urbanistica - Edilizia Privata - Espropri - Grandi interventi di edilizia residenziale pubblica (**Allegato A**) nel quale si attesta che la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, l'adozione del presente atto fondamentale di seguito espresso:

1. di disporre, ai sensi dell'art.13 comma 5° del T.U. Espropri, la proroga biennale del termine di dichiarazione della pubblica utilità delle opere di realizzazione del sottovia carrabile al Km 77+826 per la soppressione del passaggio a livello in località Putignano posto al Km.78+083.
Tale termine di dichiarazione di pubblica utilità viene pertanto prorogato dall'imminente scadenza del 01/09/22 per ulteriori due anni e quindi fino alla futura scadenza del 01/09/24.
La predetta proroga della pubblica utilità comporta anche la contestuale proroga dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di ulteriori due anni, vincolo già prestabilito con la delibera C.C. n.26 dell'8/06/2017 che approvò la relativa variante urbanistica, citata tra le premesse;
2. di partecipare il presente provvedimento alla Direzione 10-Urbanistica-Edilizia Privata-Espropri-Grandi interventi di edilizia residenziale, alla Direzione 06 infrastrutture e viabilità-Verde e arredo

urbano- Edilizia Scolastica Cimiteriale, al Comando di Polizia Municipale e alla Società Pisamo S.r.l.;

3. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio.

—